

La
certificazione
medica

Certificato

E' l'atto scritto che dichiara conformi a verità fatti e condizioni di natura tecnica di cui il certificato è destinato a provare l'esistenza.






Certificato medico

- È l'atto scritto con il quale il medico dichiara conformi a verità fatti di natura tecnica riscontrati nell'esercizio della professione dei quali il certificato è destinato a provarne l'esistenza (Puccini)
- Testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui documentazione può produrre affermazioni di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo e della società, aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa (Barni)
- Mezzo di informativa destinato a soddisfare molteplici esigenze della vita sociale e nonostante la sua apparente semplicità è denso di responsabilità per il sanitario che ne assume l'onere (Graev)

La potestà certificativa

- La legge prevede che per poter emettere certificati il medico deve: essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria, dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione al rispettivo albo professionale
- Quindi, ogni medico abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'albo può rilasciare certificati: tuttavia, leggi specifiche riservano la potestà certificativa in alcuni casi a medici in possesso di particolari qualifiche (porto d'armi, pratica sportiva agonistica ecc)



La certificazione di qualsivoglia condizione deve sempre e comunque essere preceduta dalla valutazione clinica del paziente.

- **la certificazione necessita di un diretto contatto tra il medico ed il richiedente, la verifica diretta del medico delle condizioni di salute, il rilievo obiettivo e/o quello anamnestico cui il certificato fa riferimento. In assenza di tali elementi la certificazione perde il requisito della veridicità e validità e può configurare il reato di falso ideologico.**

Struttura

- Generalità del paziente
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- Diagnosi
- Prognosi

veridicità

- Attiene ai soli dati clinico-biologici oggettivati, quindi non può essere riferita nè alla parte anamnestica nè alla valutazione diagnostica e prognostica.
- **falso ideologico** (art 481 c.p.)

Quando vengono volontariamente (dolosamente) affermati fatti non corrispondenti alla realtà obiettivata

falso materiale (art 485 c.p.)

Quando vengono volontariamente contraffatte parti del certificato

errore in certificato

Quando viene non volontariamente commesso un mero errore formale

chiarezza

- Indicazione dei dati anagrafici del soggetto cui è riferita la certificazione
- Facile leggibilità
- Intelleggibilità anche per i non medici (evitare l'uso di acronimi e abbreviazioni)
- Terminologia medica scientificamente corretta e esauriente
- Indicare con chiarezza la data di stesura nome, cognome e qualifica del certificante



Codice di Deontologia medica

■ Art. 24. Certificazione

Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati.

Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.

Art. 357 c.p. (Nozione di pubblico ufficiale)

“Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PA o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

medico pubblico ufficiale

- consulenti tecnici o periti d'Ufficio o ausiliari di polizia giudiziaria
- il direttore sanitario dell'ospedale;
- I medici e gli odontoiatri ospedalieri o gli universitari nell'esercizio delle loro funzioni;
- i medici necroscopi;
- i medici preposti alla pubblica amministrazione come i medici INPS, INAIL, di bordo, delle Forze Armate, delle Case circondariali o della Polizia di Stato;
- Qualsiasi altro medico che presta la propria attività come dipendente o convenzionato, sebbene non di ruolo, di struttura pubblica come i medici di medicina generale;
- il medico specialista ambulatoriale nell'espletamento della sua attività di diagnosi e di prescrizione di prestazioni farmaceutiche ed ospedaliere.

Art. 358 c.p. (Nozione di incaricato di un pubblico servizio)

“Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Pubblico servizio

- Il pubblico servizio consiste, in un'attività che lo Stato prevede al fine di soddisfare i bisogni della collettività e va inteso come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (deliberativi, certificativi e autorizzativi), senza però che si qualifichi come mera attività materiale.

In definitiva, incaricato di pubblico servizio è chi agisce per soddisfare bisogni e interessi della collettività la cui tutela è assunta dallo Stato.

Art.359 c.p. (Persone esercenti un servizio di pubblica necessità)

“1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della PA.

Secondo le qualifiche giuspenalistiche previste dal nostro codice penale, *il sanitario può assumere la veste di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica necessità.*

A seconda che un medico sia riconducibile ad una di queste tre figure giuridiche *vi sono conseguenze diverse per quanto riguarda la configurabilità dei fatti penalmente rilevanti, la gravità dei reati imputati, l'applicabilità di pene accessorie.*

La qualifica penalistica “minima” riferibile a qualunque sanitario è quella di “persona esercente un servizio di pubblica necessità”; ad essa può sovrapporsi, in relazione ad un eventuale collegamento funzionale dell’attività sanitaria con quello di un ente pubblico, la qualifica di “pubblico ufficiale” e quella di “persona incaricata di un pubblico servizio”.

E' evidente, dalla lettura delle norme in questione, che la attività sanitaria assume natura e rilevanza pubblicistica.

Nell'esercizio delle sue funzioni il medico non è mai considerato (penalmente) un soggetto qualunque.

Il MMG deve essere considerato, nell'esercizio delle attività professionali che rientrano nell'ambito del rapporto di convenzione con il SSN, ***pubblico ufficiale*** o ***incaricato di pubblico servizio***.

Sarà considerato, invece, ***esercitante un servizio di pubblica necessità*** qualora svolga la sua attività come libero professionista al di fuori di ogni rapporto convenzionale.

Il medico nell'atto certificativo non può eccedere i confini potestativi che la legge stabilisce in merito al rilascio di quell'atto certificativo (ad es., non può redigere un certificato necroscopico se non ha la qualifica di medico necroscopo) e deve, però, limitarsi a menzionare solo gli elementi di sua competenza, cioè quelli che nel contempo siano idonei a produrre gli effetti previsti dalla legge ma non eccedenti la propria sfera tecnico-professionale.

Tipologia del certificato medico

Certificati obbligatori

Atti dovuti per precise disposizioni normative e/o su richiesta del cittadino al fine di esercitare un proprio diritto soggettivo o un interesse legittimo

Per far valere il proprio diritti il soggetto è obbligato da una norma a presentare il certificato

Certificati facoltativi

Atti rilasciati dal medico a richiesta della persona assistita o del suo rappresentante legale per uso privato ed esibiti a discrezione dell'interessato

La presentazione del certificato da parte del soggetto costituisce solo una facoltà

Certificati obbligatori

- **Constatazione di morte (attestazione di assenza delle funzioni vitali-DPR 285/90)**
- **Denuncia delle cause di morte (Reg. Polizia Mortuaria- DPR 285/90)**
- **Certificato per cremazione (Reg. Polizia Mortuaria- art.78 DPR 285/90)**
- **Certificato di assistenza al parto (DPR 396/2000)**
- **Certificato per interruzione di gravidanza (art.5 L194/78)**
- **Cert. di incapacità temporanea al lavoro (ACN 2000,L.33/80, L.155/81, DPR 3/57)**
- **Denuncia di infortunio e di malattia professionale (DPR 1124/65)**
- **Certificato-relazione per l'invalidità INPS (L 222/1984)**

Certificati obbligatori

- Certificato per l'invalidità civile e l'handicap (L. 118/71 e L. 104/92)
- Portatore di sindrome di Down (art.94 L. 27/12/02 n. 289)
- Certificato di riammissione alla scuola dell'obbligo (art.31 ACN 2000)
- Certificato di guarigione degli addetti alle industrie alimentari (art.31 ACN 2000)
- Certificato di proposta per TSO (art.33 L. 833/78)
- Esonero dalle lezioni di Ed. fisica (L.88/58)
- Idoneità sportiva non agonistica (DMS 28/2/93)
- Certificato anamnestico per il porto d'armi (DM 28 aprile 1998)
- Cert. di assenza di crisi comiziali da almeno due anni (ap II tit IV lett.d Reg. CDS)
- Scheda informativa danni da trasfusioni o emoderivati (L. 210/92-.L.G. interr. 02)
- Certificato per il rilascio del patentino per la guida del ciclomotore

Certificati facoltativi

- Certificato di buona salute
- Certificato di malattia a fini assicurativi o medico-legali
- Certificato di intrasportabilità con ambulanza o con i comuni mezzi di trasporto
- Certificato di imminente pericolo di vita
- Certificato per accettazione in soggiorno climatico o colonie
- Certificato per impossibilità a comparire in Tribunale per fini di giustizia
- Certificato per richiesta di dieta particolare per studenti alla mensa
- Certificato di inabilità per delega a riscuotere la pensione
- Certificato per pellegrinaggio
- Altri certificati per uso privato

L'*obbligatorietà del certificato* non è riferita al medico che deve comunque rilasciare il certificato, ma all'esistenza del certificato stesso, che è necessario per dare avvio ad un determinato iter o procedimento amministrativo.

Sono *obbligatorie* invece per il medico quei certificati che egli deve inoltrare di sua iniziativa e non in relazione alla richiesta di un privato, sulla base di un dovere che la legge pone a carico del sanitario. Allo stesso modo per il medico sorge l'obbligatorietà della certificazione in ragione del rapporto di lavoro che egli ha instaurato con un ente, per contratto o convenzione.

Il segreto professionale

Il sanitario, inserito che sia in una istituzione sanitaria ovvero operante come libero professionista, contrae comunque con il paziente **relazioni apportatrici di conoscenze pertinenti alla riservatezza, alla privacy della persona che a lui si affida.**

L'impegno alla riservatezza, non è solo di **indole deontologica**, quale impone da sempre il decoro professionale, ma anche di **indole giuridica** così da tradursi in un obbligo inviolabile stabilito dal codice penale a garanzia dei diritti del cittadino

- Non vi è dubbio, per principio deontologico assolutamente condiviso, che qualsiasi fatto conosciuto da qualsiasi professionista della salute, per ragione della sua professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa, a anche non inerente alle condizioni di salute della persona assistita, debba essere tutelata dal segreto

CAPO III

Obblighi peculiari del medico

Art. 10

- Segreto professionale -

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.

La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.

Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale. L'inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocimento della persona assistita o di altri.

La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all'Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12.

Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale.

La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.

Art. 11

- Riservatezza dei dati personali -

Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela.

Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse.

Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge.

Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.

Art. 12

- **Trattamento dei dati sensibili** -

Al medico, è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest'ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull'opportunità della rivelazione stessa.

Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell'interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell'ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest'ultima situazione peraltro, sarà necessaria l'autorizzazione dell'eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell'art. 11 anche in caso di diniego dell'interessato ove vi sia l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.

Art. 622 c.p.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, o liquidatori o se è commessa da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La norma penale non specifica, in maniera esplicita, quali professionisti siano obbligati al segreto rivolgendosi a chiunque, in ragione della **professione** od **arte** contragga con il cliente un rapporto di fiducia tale da indurre conoscenza di fatti o di notizie altrimenti non acquisibile;

La rivelazione del segreto può avvenire in qualunque modo (dichiarazioni verbali o scritte, ammiccamenti, etc ...).

Può verificarsi anche una **fattispecie omissiva** (lasciando che altri vengano a conoscenza di ciò che si ha il dovere giuridico di tenere segreto).

Dalla rivelazione del segreto deve derivare
nocumento reale o potenziale, la punibilità del
reato è condizionata quindi dalla sussistenza del
pericolo di nocumento inteso come **qualsiasi**
detrimento giuridico apprezzabile, patrimoniale o
non patrimoniale, fisico o morale, pubblico o
privato; il pericolo quindi implica un concetto di
possibilità e non di probabilità.

Nodo principale della problematica sul segreto è la questione della rivelazione: se questa sia illegittima, avvenuta, cioè, senza giusta causa.

Non sussiste reato quando la rivelazione del segreto avvenga per giusta causa, **condizione che non va intesa nel senso corrente o usuale**, bensì con riferimento a cause di giustificazione previste dalla legge.

Si tratta di particolari contingenze
proprie dell'ordinamento giuridico che
possono riassumersi:

a) nei doveri legali del sanitario, quali le imposizioni di informativa da cui, per forza di legge, lo stesso non può esimersi e che sono identificabili nelle **denunce sanitarie**, **nel referto o rapporto**, **nelle certificazioni**, **nella perizia o nella consulenza d'ufficio**;

b) nelle scriminanti, espressamente previste dal codice penale, e che escludono la punibilità di colui che abbia commesso il fatto (rivelazione del segreto) **col consenso del paziente o di chi ne ha la legale rappresentanza** (art. 50 c.p.); ovvero in conseguenza di **causa fortuita o di forza maggiore** (art. 45 c.p.) (smarrimento o furto di documenti); perché indottovi da altri: **violenza** (art. 46 c.p.) **errore** (art. 47 c.p.) od **inganno** (art. 48 c.p.) ; ovvero **nell'adempire un dovere imposto dalla legge** (art. 51 c.p.) o **per salvare da un ingiusto nocumento la sua persona** (art. 52 c.p.) o, in fine, **in stato di necessità** (art. 54 c.p.).

Il paragone fra norma deontologica e norma penale mette in risalto alcune sostanziali differenze.

Ai sensi dell'art. 622 del codice penale, infatti,
la rivelazione del segreto professionale è
punibile solo se ne possa derivare nocumento.

Il codice deontologico, invece, nel confermare l'importanza strettamente etica del principio stesso, non fa questa distinzione e prevede, quindi, **la sanzionabilità del comportamento del medico anche quando dalla rilevazione non derivi danno ad alcuno.**

Art. 200 c.p.p.

Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'Autorità Giudiziaria:

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;
- c) **i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;**
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

Il Giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

Art. 326 c.p.

Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni”.

Art 21

legge 194/78

- Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità – o comunque divulga notizie idonee a rivelarla – di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale

Il certificato per il rilascio del contrassegno invalidi

- Il rilascio e il rinnovo del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide sono previsti e normati dal Codice della Strada
- 1. La certificazione per il primo rilascio del contrassegno è di competenza del Servizio Medico Legale della Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del richiedente;
- 2. La certificazione che, ogni cinque anni, deve essere presentata per il rinnovo del contrassegno spetta al medico curante dell'invalido che deve accertare che persistono le condizioni che hanno dato luogo al rilascio e che il medesimo ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta

Certificato anamnestico per il porto d'armi

- L'accertamento dell'idoneità psico-fisica per il rilascio del porto d'armi è accertata da appositi uffici medico legali delle ASL, o alle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, sulla base di indicazioni contenute nei decreti legge del Ministero della Salute (D.M. 14 settembre 1994 e D.M. 28 aprile 1998).
- La certificazione può essere rilasciata da:
 - Strutture sanitarie militari
 - Strutture sanitarie della Polizia di Stato
 - gli uffici medico legali o dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali.

- Il soggetto che accede alla visita per l'accertamento dei requisiti psico-fisici deve presentare un "certificato anamnestico" di data non anteriore di più di tre mesi, che deve essere redatto dal medico di medicina generale che lo ha in carico. Il medico che provvede alla certificazione psico-fisica può a sua volta richiedere al paziente una autodichiarazione dei precedenti eventi morbosi.
- Avverso il giudizio monocratico del medico che ha effettuato l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, il richiedente può fare ricorso.

Legge 29 Febbraio 1980, n. 33 – Art. 1
...omissis ... l'art. 2 è sostituito dal seguente:

- **Art. 2. - Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia.**
- **Diagnosi: identificazione di una malattia in base ai sintomi, alla storia medica del malato e agli esami strumentali e di laboratorio**

DPCM 26 marzo 2008 - Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (*Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008*)

■ Art. 8 - Dati del certificato di malattia telematico

La trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico comprende l'inserimento, da parte del medico, dei seguenti

■ dati obbligatori:

- a) dati anagrafici del lavoratore;
- b) codice fiscale del lavoratore;
- c) residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia;
- d) DIAGNOSI e codice nosologico;
- e) data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
- f) visita ambulatoriale o domiciliare

Art. 42 della legge 4 novembre 2010, n. 183
Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS

- Art. 42 1. A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all' articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

- Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
 - a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
 - b) infortuni sul lavoro;
 - c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
 - d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Certificato di malattia telematico				Copia cartacea per il lavoratore
Ristampato il _____ alle ore _____				
Numero di protocollo univoco del certificato (PUC) _____		Data visita _____		
DATI DEL MEDICO		Codice Regione	Codice ASL/AO	Codice struttura ricovero
Cognome e nome _____				
Opera nel ruolo di:		Medico SSN <input type="checkbox"/>	Libero professionista <input type="checkbox"/>	
DATI PROGNOSI		Viene assegnata prognosi clinica a tutto il _____		
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal _____		Il lavoratore dichiara di aver completato la propria attività lavorativa alla data di visita <input type="checkbox"/>		
Trattasi di:	Inizio <input type="checkbox"/>	Continuazione <input type="checkbox"/>	Ricaduta <input type="checkbox"/>	
Visita:	Ambulatoriale <input type="checkbox"/>	Domiciliare <input type="checkbox"/>	Pronto Soccorso <input type="checkbox"/>	
DATI DIAGNOSI			Cod. Nosologico	
La malattia è dovuta ad evento traumatico <input type="checkbox"/>			Note di diagnosi _____	
Patologia grave che richiede terapia salvavita <input type="checkbox"/>				
Malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio <input type="checkbox"/>				
Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta <input type="checkbox"/>				
DATI DEL LAVORATORE				
<i>ANAGRAFICI</i>				
Cognome _____	Nome _____		C.F. _____	Provincia _____
Nato/a il _____ a (Comune o Stato estero) _____				
<i>RESIDENZA O DOMICILIO ATTUALE (dati dichiarati dal lavoratore)</i>				
In via/piazza _____			n. _____	Provincia _____
Comune _____			CAP _____	Provincia _____
<i>REPERIBILITA' DURANTE LA MALATTIA (dati dichiarati dal lavoratore, da indicare solo se diversi da quelli di residenza o domicilio abituale riportati sopra)</i>				
Nominativo indicato presso l'abitazione (se diverso dal proprio) _____				
In via/piazza _____			n. _____	Provincia _____
Comune _____			CAP _____	Provincia _____
Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009				

Il certificato medico telematico comprovante l'assenza per malattia avrà un flag in corrispondenza di "patologia grave che richiede terapia salvavita". In questo modo si comunica all'INPS e all'azienda l'esonero dall'obbligo di reperibilità. L'esonero dev'essere riportato anche nel certificato medico cartaceo, rilasciato in caso di impossibilità alla trasmissione telematica.

PATOLOGIE GRAVI CHE RICHIEDONO TERAPIE SALVAVITA

- Tali situazioni si connotano per esser *GRAVI* se si appalesano per un *considerevole disordine funzionale, in grado di scemare sensibilmente e in modo severo la funzione dell'organo /apparato /sistema* in quella fattispecie compromesso.

SENT. C. CASS. Sez. I, 11 LUGLIO 2002,
n. 26646:

- si è affrontato questo delicato capitolo delle cure salvavita, asserendo che è *salvavita quella terapia che consente di salvare la vita al paziente, che può essere anche rifiutata liberamente e consapevolmente*
- Uno stesso farmaco potrebbe essere salvavita nei confronti di una determinata patologia, ma non esserlo più se somministrato in caso di patologia diversa verso cui ha pur tuttavia indicazione d'uso e/o con altra posologia

Esempio: farmaci biologici:

- □ svolgono il ruolo di salvavita se utilizzati *nelle chemioterapie neo-adiuvanti* e perfezionano i due requisiti richiesti per l'esonero dalla reperibilità in caso la patologia neoplastica abbia indotto una grave disfunzione produttiva di incapacità al lavoro;
- □ *impiegati nelle reumopatie, gli inibitori del TNF-alfa svolgono azione patogenetica sui mediatori della flogosi e agiscono mitigando esclusivamente gli effetti disfunzionali e in nessun caso possono considerarsi "salvavita" né possono dirsi ad essi "assimilabili".*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE